

TI_GERICHTE 17.2011.53 vom 13. Februar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.53

FR: TI_GERICHTE 17.2011.53 du 13 février 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2011.53 del 13 febbraio 2012

Regeste

La motivazione di una decisione deve consentire all'autorità di ricorso di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo. L'assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale

Erwägungen

E. 1

G giusta l'art. 407 cpv. 1 CPP l'appello o l'appello incidentale è considerato ritirato se l'appellante ingiustificatamente non compare all'udienza, né si fa rappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può essere citato (lett. c). La dottrina ha avuto modo di precisare che l'art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova applicazione nei casi in cui l'appellante è tenuto, in virtù degli art. 405 cpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407 CPP, n. 4; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 407 CPP, n. 3; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP suisse, Basilea 2011, ad art. 407 CPP, n. 9; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 407 CPP, n. 3). In questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l'appellante manifesta il suo disinteresse al giudizio dell'autorità d'appello che, di principio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 407 CPP, n. 11).

E. 2

In concreto, tuttavia, considerato come l'appellante abbia esposto le sue argomentazioni nella dichiarazione d'appello e ritenuto che egli non è patrocinato da un avvocato, si giustifica, a titolo eccezionale, la ricevibilità in ordine del gravame.

E. 3

Giusta l'art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d'appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza. In questo caso, il tribunale d'appello stabilisce, in modo vincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare (cpv. 2 e cpv. 3).

E. 4

L'art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - nei casi in cui viene annunciato ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all'art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere l'annuncio d'appello unitamente agli atti al tribunale d'appello, deve redigere una sentenza motivata. L'obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto di

essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all'art. 80 cpv. 2 CPP secondo cui "le decisioni sono emesse per scritto e motivate". In particolare la motivazione deve permettere al destinatario della decisione di comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne, rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa. Inoltre, essa deve consentire all'autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio controllo sull'autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n. 585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22 agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).

E. 5

Da quanto precede discende che l'assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale che non può, evidentemente, essere sanato in questa sede. Pertanto, in applicazione dell'art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere annullata e gli atti vanno rinviati alla pretura penale. Ritenuto come il giudice che ha deciso non faccia più parte di tale Tribunale, il dibattimento andrà rifatto e la relativa sentenza andrà motivata per iscritto dal nuovo giudice in ossequio agli art. 80 cpv. 2 e 82 cpv. 2 lett. b CPP.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 80 cpv. 2, 82 cpv. 2, 398 e segg. e 409 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale che procederà ai sensi dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.- b) spese complessive fr. 100.- fr. 600.- sono posti a carico dello Stato. 3. Intimazione a: - - 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.